

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1749]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, *Beauveria bassiana* ceppo ATCC 74040 e *Beauveria bassiana* ceppo GHA ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0439**: Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 31).
- **32016 R 0440**: Regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 34).
- **32016 R 0452**: Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 10).
- **32016 R 0486**: Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32016 R 0439**: Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 31).

⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2016, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 78 del 24.3.2016, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 79 del 30.3.2016, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1.

